

PERCORSO OPERATIVO SMALTIMENTO STUPEFACENTI SCADUTI E/O DETERIORATI – FARMACIE

Gli stupefacenti non soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nella tabella II, sezioni D e E, possono essere avviati a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, dunque senza ulteriori formalità.

Per gli stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, la procedura è la seguente.

1. Il Direttore di Farmacia o di altro soggetto, appartenente a struttura sanitaria, responsabile della detenzione, chiede l'intervento della ASL, (Allegato 1) ai fini della constatazione e affidamento per il successivo avvio a distruzione, delle sostanze stupefacenti soggette a obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), non più utilizzabili.

2. Il farmacista dell'ASL:

- redige il "*Verbale di constatazione e affidamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope scadute da avviare a distruzione*";
- sigilla in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere;
- affida il contenitore sigillato al Direttore; questi può scegliere, assieme all'Asl, se affidare la termodistruzione all'Azienda sanitaria stessa oppure a una Ditta autorizzata allo smaltimento.

3. All'atto del ritiro del contenitore sigillato, il Direttore deve ricevere – dall'ASL o dalla Ditta autorizzata – un documento di presa in carico. Tale documento può essere costituito dal formulario di identificazione dei medicinali, con allegato il verbale di affidamento e custodia rilasciato dall'ASL (nota Min. Salute prot. 79088 del 4/11/2013, all. 1).

4. Il Direttore scarica i medicinali dal registro, all'atto del ritiro, indicando come giustificativo il Verbale della ASL e/o il documento di presa in carico della Ditta autorizzata.

5. L'ASL o la Ditta autorizzata devono concordare con le Forze di Polizia la data delle operazioni di termodistruzione, la cui verbalizzazione spetta alla polizia stessa.

6. Nel caso di smaltimento tramite Ditta autorizzata, quest'ultima dovrà far pervenire al Direttore il verbale di avvenuta distruzione redatto dalle Forze di Polizia. Il Direttore avrà cura di annotare gli estremi del verbale di distruzione sul registro stupefacenti quale giustificativo finale dell'uscita delle sostanze medicinali; una copia del verbale deve essere inviata dalla farmacia alla ASL.

Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

DECRETO 15 settembre 1998 Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 1985 concernente modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

DPR 15 LUGLIO 2003 n. 254;

DPR 309/90 - articolo 25-bis, introdotto con legge 15 MARZO 2010 n.38;

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 22707 del 24 MAGGIO 2011;

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 79088 del 4 NOVEMBRE 2013.

. L'operazione di constatazione e affidamento può essere effettuata anche in corso di sopralluogo ispettivo da parte della Commissione di Vigilanza sulle farmacie

PERCORSO OPERATIVO SMALTIMENTO STUPEFACENTI SCADUTI E/O DETERIORATI - SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 309/90

Gli stupefacenti non soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nella tabella II, sezioni D e E, possono essere avviati a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, dunque senza ulteriori formalità.

Gli stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della Salute.

1. Il Direttore Tecnico, responsabile della detenzione, chiede autorizzazione alla distruzione al Ministero della Salute; una volta ottenuta si rivolge alla ASL (Allegato 1), ai fini della constatazione e affidamento per il successivo avvio a distruzione, delle sostanze stupefacenti soggette a obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), non più utilizzabili.

2. Il farmacista dell'ASL:

- redige il "*Verbale di constatazione e affidamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope scadute da avviare a distruzione*";
- sigilla in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere;
- affida il contenitore sigillato al Direttore; questi può scegliere, assieme all'Asl, se affidare la termodistruzione all'Azienda sanitaria stessa oppure a una Ditta autorizzata allo smaltimento.

3. All'atto del ritiro del contenitore sigillato, il Direttore deve ricevere – dall'ASL o dalla Ditta autorizzata – un documento di presa in carico. Tale documento può essere costituito dal formulario di identificazione dei medicinali, con allegato il verbale di affidamento e custodia rilasciato dall'ASL (nota Min. Salute prot. 79088 del 4/11/2013, all. 1).

4. Il Direttore scarica i medicinali dal registro, all'atto del ritiro, indicando come giustificativo il Verbale della ASL e/o il documento di presa in carico della Ditta autorizzata.

5. L'ASL o la Ditta autorizzata devono concordare con le Forze di Polizia la data delle operazioni di termodistruzione, la cui verbalizzazione spetta alla polizia stessa.

6. Nel caso di smaltimento tramite Ditta autorizzata, quest'ultima dovrà far pervenire al Direttore il verbale di avvenuta distruzione redatto dalle Forze di Polizia. Il Direttore avrà cura di annotare gli estremi del verbale di distruzione sul registro stupefacenti quale giustificativo finale dell'uscita delle sostanze medicinali; una copia del verbale deve essere inviata dalla farmacia alla ASL.

Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

DECRETO 15 settembre 1998 Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 1985 concernente modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

DPR 15 LUGLIO 2003 n. 254;

DPR 309/90 - articolo 25-bis, introdotto con legge 15 MARZO 2010 n.38;

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 22707 del 24 MAGGIO 2011;

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 79088 del 4 NOVEMBRE 2013.

Allegato 1

Al Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale e
Vigilanza - Ausl di Bologna

Via Sant'Isaia n. 94
40123 BOLOGNA

mail: servizio.farmaceutico@ausl.bologna.it

MODULO RICHIESTA DI CONSTATAZIONE DELLA GIACENZA E AFFIDAMENTO DELLE SOSTANZE E
COMPOSIZIONI MEDICINALI STUPEFACENTI SCADUTE E/O INUTILIZZABILI (D.P.R. 309/90)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa

- Titolare
- Direttore Tecnico

del/della:

- Farmacia
- Deposito
- Struttura Sanitaria

Denominazione.....

sita in:

Via/Piazza:

CHIEDE

Che venga effettuata la constatazione della giacenza e l'affidamento dei farmaci stupefacenti scaduti, regolarmente registrati sul Registro Entrata/Uscita e giacenti presso la propria struttura, e che venga redatto apposito verbale, allo scopo di avviare la procedura di distruzione delle stessa a norma di legge (309/90 e s.m.i).

Allo scopo allega l'elenco dei farmaci stupefacenti scaduti:

SPECIALITÀ E DOSAGGIO	FORMA FARMACEUTICA	QUANTITÀ IN CONFEZIONI	QUANTITÀ IN UNITÀ DI MISURA

Data:

Titolare/Direttore
(Firma e Timbro)